La pongo a partito.

(*La chiusura è approvata*).

Metto dunque a partito la modificazione all'articolo 120.

(*È approvata*).

« Art. 122. — Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni, che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

« Allorchè le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito. »

(*È approvato*).

« Art. 124. — Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, colla difesa e conservazione delle sponde, coll'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e coll'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

« Quando dette opere, usi, atti, fatti, sieno riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

« Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico, che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bertolini, *relatore*. Nella discussione generale gli onorevoli Clementini, Visocchi e Romanin-Jacur mossero gravi osservazioni circa al nuovo testo proposto dell'articolo 124. Però niuno di essi espresse il desiderio che fosse modificato il sistema di competenza amministrativa stabilito dal vigente articolo 124; anzi l'emendamento proposto dall'onorevole Clementini ed un altro, che credo abbia in animo di presentare l'onorevole Chimirri, tenderebbero ad ottenere che l'articolo 124 rimanesse immutato nella sua vigente dizione. Da ciò deriva che il campo della discussione è molto circoscritto e che al relatore altro còmpito non spetta se non dissipare i timori che le modificazioni proposte nel testo dell'articolo 124 hanno sollevato. E questi timori riguardano in sostanza un solo punto: se cioè la nuova redazione dell'articolo 124 possa togliere il beneficio di quella liberale interpretazione dell'articolo 124, che si è affermata in recenti sentenze delle Corti di cassazione.

Ora per effetto di codesta liberale interpretazione i principî che applicano i nostri magistrati rispetto all'articolo 124 sono i seguenti: Lo Stato non può incorrere alcuna responsabilità per non aver fatte in uno od in un altro luogo o modo delle opere; qui si tratta infatti di un interesse dei cittadini e non di un loro diritto. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Bertolini, *relatore*. Se i tribunali dovessero emettere un giudizio in argomento essi perseguirebbero l'opera della pubblica Amministrazione rispetto al fine che si proponeva, ne rimarrebbe messo in causa il buono od il mal governo, ed all'apprezzamento tecnico attribuito dalla legge all'amministrazione su ciò che convenga o non convenga fare nello interesse pubblico, si sostituirebbe l'apprezzamento di private perizie. Ma quando invece siansi eseguite dalla pubblica Amministrazione delle opere e si abbia così un fatto che offenda la proprietà privata col cagionare un danno che altrimenti non avrebbe patito, sorge il principio del diritto e dell'obbligo del ristoro del danno. Se al privato non può competere la azione di danno a termini dell'articolo 1151 del Codice civile che suppone un fatto col-